

Considerato che, a seguito dell'effettuazione delle azioni di eradicazione deve essere garantita l'erogazione di indennizzi agli allevatori;

Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali espresso in data 18 novembre 2014;

Si dispone

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento dispone misure nazionali di eradicazione nei confronti della infestazione da *Aethina tumida* negli apiari, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione e della disponibilità di misure alternative di contenimento.

2. A seguito della conferma di infestazione da *Aethina tumida*, in una Regione o Provincia autonoma, si deve provvedere alla distruzione di tutti gli alveari presenti nell'apiario, dei nuclei, delle api regine o di qualsivoglia materiale biologico in grado di veicolare uova, larve o adulti di *Aethina tumida*.

Art. 2.

Indennizzi

1. Ai proprietari degli apiari, dei nuclei di api, di api regine e del materiale apistico distrutti nell'ambito dell'adozione delle misure di cui al presente dispositivo sono corrisposti gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988 n. 218, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 luglio 1989, n. 298, e ss. mm..

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate con dispositivo del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 novembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5351

14A09715

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2014.

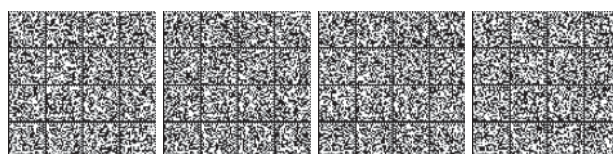
Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicato:

Specie	Codice Sian	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Soia	9289	INDIAN	Venturoli Sementi srl	All Seeds srl - Treviso

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A09725

DECRETO 1° dicembre 2014.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

